



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE	Presidente
GIUSEPPE SCOTTI	
MARINA MELONI	Consigliere-Rel.
MAURO DI MARZIO	Consigliere
ROBERTO GIOVANNI CONTI	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
 DIVORZIO

Ud.16/09/2022

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27175/2020 R.G. proposto da:

BS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato
 e difeso dall'avvocato ANNA CONCOREGGI ()

-ricorrente-

contro

CS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
 CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
 rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA VERGA
 (X)



-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1822/2020 depositata il 14/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 14/7/2020 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi SB e SC ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia della coppia A, nata in data X 2004, di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione SB affidato a due motivi. SC resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente SB denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.155 c.c. e 337 ter c.c. nonché dell'art. 111 della Costituzione ex art. 360, comma 1, nr.3, c.p.c. in quanto il giudice territoriale ha ritenuto di confermare l'assegno di euro 250,00 posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia A, da corrispondere alla madre presso la quale è collocata la minore, sebbene il padre si faccia interamente carico del mantenimento della minore durante la permanenza presso di lui ed i nonni paterni, senza tener conto quindi dei prolungati periodi di tempo che la minore trascorre presso il padre ed i nonni paterni. Precisava infatti il ricorrente che la minore A, pur formalmente collocata presso la madre, trascorrevla la maggior parte del tempo presso l'abitazione del papà o dei nonni paterni talchè il carico di mantenimento gravava quasi interamente sul padre e sul nucleo familiare paterno che se ne prendeva cura. Aggiungeva poi che le condizioni economiche della madre erano migliorate in quanto la stessa aveva



beneficiario dell'eredità materna nonché aveva ricevuto la somma di € 76.000,00 dal marito a fronte dell'acquisto della quota dell'immobile familiare intestato alla moglie.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il giudice territoriale ha omesso di valutare le spese e gli esborsi sopportati dal padre durante i lunghi e significativi periodi di permanenza della minore presso di lui, al di là della formale residenza presso la madre, reputando altresì irrilevante il contributo fornito dai nonni paterni in quanto derivante da "soggetti terzi".

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi da esaminarsi congiuntamente.

Questa Corte ha più volte affermato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

La prima censura è infondata in quanto la Corte distrettuale ha ampiamente motivato in ordine alle spese di mantenimento della minore da parte del padre e dei nonni, ritenendo correttamente che questi ultimi sono soggetti diversi dal padre che, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese della minore nel tempo in cui la stessa si trova presso la loro abitazione; pertanto non è possibile revocare o ridurre l'assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso da A presso i nonni paterni.

Tantomeno è meritevole di accoglimento la richiesta di riduzione dell'assegno per il maggior tempo che la minore trascorrerebbe presso il padre in quanto il rapporto del B con la figlia è pur sempre regolato nei termini del diritto di visita e la minore risulta collocata presso la madre presso la quale risiede e che quindi risulta il soggetto cui sono imputabili le principali spese correnti correlate alla minore.

La sentenza impugnata ha poi preso in esame le condizioni economiche delle parti e ha ritenuto non provato l'asserito aggravamento delle condizioni economiche del ricorrente, in quanto la intervenuta cassa integrazione del B nel 2020 era solo conseguenza transitoria della emergenza epidemiologica destinata ad essere riassorbita, mentre la



liquidazione in favore della ex moglie della quota di comproprietà della casa coniugale e il conseguente obbligo del B di provvedere al pagamento delle restanti rate di mutuo sono circostanze preesistenti che hanno già costituito oggetto degli accordi di separazione tra coniugi.

In ordine poi al reddito accertato delle parti, a parte le circostanze nuove, nella specie non ravvisabili, occorre osservare che in tema di valutazione delle prove, invero, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Pertanto non può il giudice di legittimità riesaminare gli atti ed i documenti in base ai quali la Corte distrettuale ha stabilito il reddito delle parti e a misura dell'assegno dovuto dal padre, trattandosi di valutazione di merito incensurabile, una volta escluso il vizio di motivazione.

Alla luce dei richiamati principi il ricorso è pertanto infondato in ordine a tutti i motivi e deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002. Dati oscurati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione il 16/9/2022.

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

